



Prot. 0772/37 - SG.34 - PAO.

Roma, 9 ottobre 2020

Al Ministero dell'Interno
Segreteria del Dipartimento della P.S.
Ufficio per le Relazioni Sindacali
R O M A

OGGETTO: Riconoscimento qualifica di "cavaliere"

Questa O.S. ritiene imprescindibile che l'Amministrazione riconosca ad ogni operatore di polizia gli attestati e le qualifiche connesse con la frequenza ovvero il superamento di specifici corsi di formazione, soprattutto quando gli stessi comportano la validazione di evidenti capacità tecniche o meritorie, come quelle relative alla qualifica di "cavaliere".

Sul punto corre l'obbligo di rilevare che il Reparto a cavallo forma tramite un corso specialistico il proprio personale che successivamente viene impiegato nei servizi d'istituto e che solo dal 1993 i corsi a cavallo sono riconosciuti ed iscritti a matricola.

Ebbene, non è dato comprendere per quali ragioni i frequentatori di corsi precedenti, che hanno superato il corso ed espletato il relativo servizio ippomontato, siano poi stati del tutto "dimenticati" dall'Amministrazione, risultando ad oggi privi del formale riconoscimento di tale qualifica.

Nello specifico i colleghi che hanno partecipato ai corsi tra il 1973 e il 1992 non sono stati insigniti della relativa qualifica, anche se poi hanno svolto servizi di istituto, pattuglie e servizi a cavallo, compresi quelli di o.p. .

La stessa nota del Centro di Coordinamento dei Servizi a Cavallo, protocollo 12.4.13.1/2 0381 del 19 gennaio 2005, che fa riferimento alla **valutazione per l'attribuzione della qualifica operativa-professionale di "cavaliere" dall'anno 1973 all'anno 2003**, così come la nota della Direzione Centrale per gli Istituti di Istruzione Ufficio Studio e Programmi, protocollo 500/A/cavalieri (AG)/1234 del 28 febbraio 2005 con oggetto: **"Valutazione per l'attribuzione della qualifica operativa-professionale di "cavaliere" dall'anno 1973 all'anno 2003"** disciplinano l'attribuzione per la qualifica di "cavaliere" per tutti i frequentatori del corso, senza alcuna distinzione.

È quindi evidente che il corso, anche se frequentato anteriormente al 1993, deve attribuire la predetta qualifica che comporta anche benefici in ambito concorsuale o sotto il profilo eventuale della possibilità di proporre cause di servizio, di tal che risulta ad oggi inspiegabile questo disparitario trattamento, in contrasto con l'art. 3 Cost e con l'art. 97 Cost., non rappresentando certamente una modalità di buona ed imparziale amministrazione, anche a prescindere se successivamente i colleghi siano transitati in altri uffici della Polizia di Stato.



SINDACATO AUTONOMO DI POLIZIA

SEGRETERIA GENERALE

Via Cavour, 256 - 00184 R o m a
Tel. 06 4620051 - Fax 06 47823150
sap-nazionale.org
nazionale@sap-nazionale.org

Per tali ragioni si domanda a Codesto Ufficio di volersi interessare con estrema urgenza alla problematica evidenziata, affinché tutti i colleghi che hanno frequentato con profitto il corso ricevano il medesimo trattamento e per l'effetto l'attribuzione della qualifica di "cavaliere", anche per evitare defatiganti contenziosi e per dare ossequio agli obblighi di imparzialità e correttezza.

In attesa di urgentissimo riscontro cordiali saluti.

IL SEGRETARIO GENERALE

-Stefano PAOLONI -